



mipaaf
ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



UNIONCAMERE

Programma di "Azioni comuni di consulenza e assistenza per la crescita competitiva delle imprese della piccola pesca artigianale" P.O. FEAMP, Art. 68, Reg. UE n. 508/2014

AZIONI COMUNI DI CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA CRESCITA COMPETITIVA DELLE IMPRESE DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE

Linea di attività 2

Progettazione dei servizi di consulenza e assistenza tecnica-specialistica

Azione 2.2 – Progettazione dei servizi consulenziali base

Azione 2.3 – Progettazione dei servizi consulenziali avanzati

Contributi COVID – Annualità 2022

DIS_6.03.04



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



UNIONCAMERE

Programma di "Azioni comuni di consulenza e assistenza per la crescita competitiva delle imprese della piccola pesca artigianale" P.O. FEAMP, Art. 68, Reg. UE n. 508/2014

Decreto 31 marzo 2022

Criteria e modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Annualità 2022

Ente finanziatore

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi le imprese della pesca e dell'acquacoltura che risultino stabilmente operative nel territorio italiano, le cui produzioni rientrano nelle categorie dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 11 dicembre 2013.

In particolare, possono beneficiare del contributo:

- tutte le imprese di pesca che, alla data del 3 aprile 2022, abbiano in armamento un'imbarcazione da pesca, in forma singola o associata per le quali l'attività di pesca marittima risulta essere l'attività prevalente in termini di reddito.
- tutte le imprese acquicole che dispongano, alla data del 1° gennaio 2022, di almeno un'unità produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale e che svolgono l'attività di allevamento degli animali di acquacoltura e per le quali l'attività di acquacoltura risulta essere attività prevalente in termini di reddito.
- le imprese che svolgono l'attività di pesca professionale nelle acque interne sia in forma autonoma che associata.

Misure agevolative

I contributi di cui al presente decreto sono concessi nella forma di sovvenzioni dirette nel quadro dei massimali indicati al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 finale del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

I contributi complessivamente concessi ai sensi del presente articolo sono erogati nei limiti delle risorse disponibili; qualora l'importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo spettante per ogni singola impresa.



Il contributo concesso a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per le imprese di pesca armatrici di imbarcazioni, è riconosciuto a ciascuna impresa richiedente in quota fissa in funzione della stazza dell'imbarcazione misurata in Grosse Tonnage (GT) calcolato sulla base della seguente tabella:

- Classi di stazza in GT - Contributo calcolato euro:

- $1 \leq X \leq 5$	1.000
- $5 < X \leq 10$	$104 * GT + 400$
- $10 < X \leq 25$	$86 * GT + 600$
- $25 < X \leq 50$	$64 * GT + 1.100$
- $50 < X \leq 100$	$50 * GT + 1.800$
- $100 < X \leq 250$	$40 * GT + 2.800$
- $250 < X \leq 500$	$30 * GT + 5.300$
- $500 < X \leq 1.500$	$22 * GT + 9.300$
- $1.500 < X \leq 2.500$	$18 * GT + 15.300$
- $X > 2.500$	$13,40 * GT + 26.800$

Tipologie di interventi e intensità d'aiuto

Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono ripartite nelle seguenti riserve di destinazione, definite in funzione della dimensione dell'impresa richiedente secondo quanto previsto dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014:

- a) 85% per le imprese di micro e piccole dimensioni;
- b) 10% per le imprese di medie dimensioni;
- c) 5% per le imprese di grandi dimensioni.

2. Il contributo di cui al presente articolo, tenuto conto delle riserve di destinazione di cui al comma 1, è riconosciuto nei seguenti importi:

a) euro 500,00 in quota fissa per ciascuna impresa richiedente;

b) una quota variabile da riconoscersi entro i massimali di cui al comma 4, in relazione alle residue risorse disponibili per il presente provvedimento al netto dei contributi erogati ai sensi della lettera a), in proporzione diretta al fatturato medio dichiarato dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di accesso al sostegno finanziario di cui al presente decreto e determinato quale media aritmetica dei fatturati annui dichiarati all'interno dei bilanci depositati o delle dichiarazioni dei redditi presentate per ciascun esercizio ricompreso nel triennio 2018-2020. Per le imprese che abbiano avviato l'attività successivamente al 1° gennaio 2020 il fatturato medio annuo coincide con il 50% della media del fatturato delle imprese appartenenti alla medesima categoria in cui si colloca il soggetto richiedente.



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



UNIONCAMERE

Programma di "Azioni comuni di consulenza e assistenza per la crescita competitiva delle imprese della piccola pesca artigianale" P.O. FEAMP, Art. 68, Reg. UE n. 508/2014

3. Il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto, per ciascun soggetto beneficiario, entro e non oltre i seguenti massimali, secondo le definizioni della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE:

- a) euro 5.000 per le micro imprese;
- b) euro 6.000 per le piccole imprese;
- c) euro 10.000 per le medie imprese;
- d) euro 20.000 per le grandi imprese.

Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo, le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta nelle modalità ed entro i termini definiti con provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Scadenza

Le procedure devono concludersi entro il 31 dicembre 2022, per consentire l'impegno delle risorse di cui al presente decreto.